

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze della Vita

Regolamento didattico del Corso di Studio in **Genomica Funzionale** (LM-06 Classe delle Lauree in Biologia)

Art. 1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio per il conseguimento della Laurea Magistrale in Genomica Funzionale. Il presente Regolamento è redatto tenendo conto:
 - a) del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
 - b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
 - c) del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita;
 - d) delle norme di cui al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
2. Il presente Regolamento didattico è annualmente deliberato dal Consiglio di Dipartimento, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per RDA il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;
 - per "Dipartimento" il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste;
 - per "Laurea" la Laurea Magistrale in Genomica Funzionale;
 - per "Corso di Studio" il Corso di Studio in Genomica Funzionale (classe LM-06);
 - per "Consiglio" il Consiglio del Corso di Studio in Genomica Funzionale (se istituito) o il Consiglio di Dipartimento;
 - per "Coordinatore" il Coordinatore del Corso di Studio in Genomica Funzionale;
 - per "Commissione Didattica" la Commissione Didattica del Corso di Studio in Genomica Funzionale;
 - per CFU il Credito Formativo Universitario;
 - per SSD il Settore Scientifico Disciplinare;
 - per PDS il Piano degli Studi;
 - per TAF la Tipologia di Attività Formativa.
4. Il presente Regolamento viene pubblicato integralmente nel sito Internet del Corso di studio <https://www.biologia.units.it/pagine/173/Regolamento-Didattico>

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici

Il corso ha l'obiettivo di fornire conoscenze avanzate nelle discipline della genetica, genomica, espressione genica, biochimica, bioinformatica e biologia cellulare, declinate allo studio di processi fisiologici quali lo sviluppo e la risposta immune e patologici quali l'oncogenesi. Il corso è altresì orientato alle applicazioni delle discipline genomiche nei settori della ricerca biomedica, della diagnostica e delle biotecnologie.

In particolare, il programma didattico del corso ha l'obiettivo di fornire conoscenze approfondite riguardo a struttura, funzioni ed evoluzione dei genomi procariotici ed eucariotici, alle loro

alterazioni genetiche ed epigenetiche, alla modulazione dell'espressione genica attraverso i processi molecolari della segnalazione cellulare ed alle implicazioni per la fisiologia di cellule, tessuti e organismi.

Il corso è orientato alla ricerca, e mira a fornire conoscenze operative sulle metodologie e le tecnologie molecolari e cellulari e gli strumenti, anche computazionali, per l'analisi di genomi, trascrittomi e proteomi, e per la realizzazione di studi funzionali mediante sistemi e organismi modello. Il corso ha una connotazione pratica e gli insegnamenti prevedono la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso attività laboratoriali mirate al conseguimento di competenze pratiche e all'applicazione del metodo scientifico.

Gli studenti hanno facoltà di adattare il percorso formativo ai propri interessi ed obiettivi professionali grazie a un'adeguata offerta di insegnamenti opzionali e a scelta, che consente di acquisire conoscenze in ambiti quali la rigenerazione tissutale, l'interazione con i microorganismi patogeni, le tecnologie per la produzione e modificazione di acidi nucleici, proteine e altre biomolecole, gli studi strutturali e la comunicazione scientifica.

Una parte consistente del percorso formativo è costituita dalla frequentazione di laboratori di ricerca, nazionali o internazionali, ai fini della preparazione della tesi sperimentale, contenente i risultati di una ricerca scientifica originale, di base o applicativa, che dimostri autonomia scientifica e gestionale da parte dello studente. L'acquisizione di esperienze di formazione all'estero è garantita da un quadro consolidato di accordi di Doppio Diploma ed a un'offerta in costante aggiornamento di altri accordi di mobilità internazionale.

L'obiettivo del corso di laurea magistrale in Genomica funzionale è formare laureati in possesso delle competenze necessarie per i) formulare e valutare criticamente ipotesi scientifiche; ii) saper selezionare e applicare le metodologie, gli strumenti e le strategie sperimentali più appropriate; iii) proporre nuovi modelli di analisi e di risoluzione dei problemi fondati su una solida base scientifica; iv) saper adottare tali metodi nei campi della ricerca di base e applicata e delle biotecnologie. I laureati in Genomica funzionale avranno le competenze teorico-pratiche e la forma mentale per consentire, subito dopo il conseguimento del titolo, l'inserimento nel mondo della ricerca in diversi ambiti: universitario, ospedaliero, industriale-farmaceutico e in altre realtà produttive o divulgative connesse all'ambito biomedico. I laureati potranno svolgere le attività previste dalla figura professionale del biologo e avranno una formazione specifica per il proseguimento degli studi, in particolare attraverso il Dottorato di ricerca.

Art. 3 - Commissione Didattica

1. Il Coordinatore può nominare un Vicario, che ricopre tutte le funzioni del Coordinatore in sua assenza. Il Coordinatore Vicario viene scelto tra i docenti membri del Consiglio del Corso di Studio.
2. La Commissione Didattica, istituita ai sensi dell'art. 5 del RDA, è composta dal Coordinatore, da almeno due docenti designati dal Coordinatore e da un numero di studenti del Corso di Studio, pari al numero della componente docente compreso il Coordinatore. La componente docente della Commissione Didattica scade contestualmente con il mandato del Coordinatore. La componente studentesca della Commissione Didattica è rinnovata concordemente con la durata della rappresentanza degli studenti in Consiglio o in caso di decadenza di uno studente.
3. La Commissione Didattica esegue i compiti demandati dal presente Regolamento o dal Dipartimento formulando proposte sull'organizzazione del Corso di Studio e proponendo le modifiche necessarie per il miglioramento dell'efficienza didattica complessiva. In particolare, la Commissione Didattica:
 - a) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche nell'ambito del Calendario Didattico di Dipartimento e valuta i carichi di lavoro effettivi di ogni periodo didattico;
 - b) coordina le date delle prove scritte, orali e pratiche di esame e organizza le sessioni di laurea;

- c) coordina le attività di tutorato;
- d) supervisiona le pratiche riguardanti ammissioni, piani di studio, passaggi e trasferimenti, riconoscimento di crediti, richieste di stage e tirocini;
- e) coordina i rapporti con gli studenti e supervisiona il sito web del Corso di Studio;

4.—I membri della Commissione Didattica partecipano al gruppo di Assicurazione della Qualità (AQ), al quale possono essere eventualmente aggiunti uno o più docenti del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 4 - Ammissione al Corso di Studio

1. Al corso di Laurea Magistrale in Genomica funzionale possono accedere i laureati nelle classi di laurea in Scienze Biologiche (classe L13) e Biotecnologie (classe L2), attive ai sensi del D.M. 270/04, nonché nelle corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 509/99 o in possesso di altro titolo equipollente.
2. In alternativa al possesso di un titolo di Laurea nelle classi di Laurea sopra indicate, possono accedere al Corso di Laurea magistrale in Genomica funzionale i laureati in possesso di una Laurea o di un diploma universitario di durata triennale di altra Classe, purché nel loro curriculum siano stati conseguiti globalmente almeno 60 CFU nei tre raggruppamenti disciplinari definiti di seguito:

- almeno 15 CFU di insegnamenti in una o più discipline definite dai seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD), secondo il D.M. n. 639/2024:

CHEM-01/A, CHEM1-01/B, CHEM-02/A, CHEM-03/A, CHEM-04/A, CHEM-05/A, CHEM-06/A, CHEM-07/A, CHEM-07/B, CHEM-07/C, CHEM-08/A, MATH-01/A, MATH-01/B, MATH-02/A, MATH-02/B, MATH-03/A, MATH-03/B, MATH-04/A, MATH-05/A, MATH-06/A, PHYS-01/A, PHYS-02/A, PHYS-03/A, PHYS-04/A, PHYS-05/A, PHYS-05/B, PHYS-06/A, PHYS-06/B, INFO-01/A, MEDS-24/A, STAT-01/A, STAT-01/B, AGRI-06/B.

Corrispondenza: SSD ex D.M. n. 855/2015:

CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/07, CHIM/08, CHIM/09, CHIM/10, CHIM/11, CHIM/12, MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08, INF/01, MED/01, SECS/01, SECS/02, AGR/13.

- almeno 20 CFU di insegnamenti in una o più discipline definite dai seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD), secondo il D.M. n. 639/2024:

BIOS-01/A, BIOS-01/B, BIOS-01/C, BIOS-02/A, BIOS-03/A, BIOS-04/A, BIOS-05/A, BIOS-06/A, BIOS-12/A, BIOS-13/A, MEDS-02/A, AGRI-05/B, MVET-01/A, MVET-01/B, MVET-02/A.

Corrispondenza: SSD ex D.M. n. 855/2015:

BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/09, BIO/16, BIO/17, MED/04, AGR/12, VET/01, VET/02, VET/03.

- almeno 25 CFU di insegnamenti in una o più discipline definite dai seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD), secondo il D.M. n. 639/2024:

BIOS-07/A, BIOS-08/A, BIOS-09/A, BIOS-10/A, BIOS-11/A, BIOS-14/A, BIOS-15/A, MEDS-01/A, MEDS-03/A, AGRI-06/A, AGRI-08/A.

Corrispondenza: SSD ex D.M. n. 855/2015:

BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/18, BIO/19, MED/03, MED/07, AGR/07, AGR/16.

3. Gli studenti in possesso di titolo conseguito all'estero sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale se il titolo è riconosciuto idoneo dall'Ufficio Ammissioni dell'Ateneo, in relazione alle classi di laurea sopra indicate, oppure si è in possesso del numero minimo specifico dei CFU in determinati SSD come sopra indicato a seguito di conversione dei crediti o dei titoli posseduti.
4. Per i candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti curriculari previsti per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale, l'immatricolazione è subordinata alla valutazione individuale del curriculum, che potrà essere completato mediante l'acquisizione dei CFU mancanti, anche attraverso l'iscrizione a singoli corsi e il superamento del relativo esame di profitto.
5. Fatti salvi tutti i requisiti sopra indicati, l'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Genomica funzionale richiede la verifica di un'adeguata preparazione individuale. Una votazione di laurea maggiore o uguale a 99/110 (anche convertita in tale votazione in caso di titolo estero) è ritenuta valida e sufficiente per attestare l'adeguata preparazione individuale.
Per i candidati in possesso dei necessari requisiti sopra indicati, ma con una votazione di laurea inferiore a 99/110, l'ammissione è subordinata alla valutazione del Curriculum Studiorum del candidato da parte della componente docente della Commissione Didattica. In base alla valutazione del curriculum: a) la preparazione personale potrà essere ritenuta adeguata con conseguente accettazione dell'ammissione al corso di laurea; b) la preparazione personale potrà essere ritenuta non adeguata con conseguente rifiuto dell'ammissione al corso di laurea; c) si potrà richiedere un colloquio e/o la somministrazione di un test (anche attraverso sussidi telematici) per valutare la preparazione del candidato sugli argomenti sopra indicati, e, sulla base dell'esito, accettare o rifiutare l'ammissione al corso di laurea. La valutazione della Commissione è inappellabile.

La conoscenza, in forma scritta e orale, della lingua Inglese, corrispondente almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), fa parte della verifica della personale preparazione del candidato. Tale competenza potrà essere desumibile dal curriculum studiorum o da idonea certificazione rilasciata da struttura esterna riconosciuta valida dall'Ateneo. In tutti gli altri casi l'ammissione è subordinata ad una valutazione tramite un test predisposto dall'Ateneo o tramite verifica, da parte della Commissione valutatrice, che potrà eventualmente essere concomitante a quella prevista dai precedenti commi.

Art. 5 - Piano di studi

1. Il Corso di Studio ha durata biennale ed è basato su attività formative relative alle seguenti tipologie ai sensi dell'Art. 10 del DM 22/10/04 n. 270: attività formativa di base (TAF A), attività formative caratterizzanti (TAF B), attività formative affini o integrative (TAF C), attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (TAF E) e le ulteriori attività formative comprendenti attività di tirocini formativi e di orientamento (TAF F). Ad ogni tipologia sono assegnati un numero di CFU per un totale complessivo di 120 CFU nel corso dei due anni.
2. Il PDS, comprendente l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e allegato al presente Regolamento (Allegato 1).
3. Gli studenti presentano il proprio PDS, secondo le modalità previste dall'Ateneo e pubblicate sul sito della Segreteria Studenti e dei Corsi di Studio, esercitando le eventuali opzioni, previste dal PDS generale allegato al presente Regolamento, e inserendo gli insegnamenti a scelta.
4. Gli insegnamenti a scelta (TAF D) che è possibile inserire nel proprio PDS comprendono insegnamenti attivati annualmente dal Dipartimento o specificatamente indicati in banca dati

dell'offerta formativa; inoltre possono essere inseriti insegnamenti appartenenti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo sulla base degli interessi personali, purché coerenti con il percorso di studi.

5. I PDS sono approvati dal Consiglio; i PDS, coerenti con il PDS allegato al presente Regolamento per la parte degli insegnamenti obbligatori e contenenti gli insegnamenti a scelta riconoscibili automaticamente, in quanto previsti dal Corso di Studio, sono approvati d'ufficio.
6. Le eventuali propedeuticità per gli insegnamenti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative, sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento.
7. La procedura per il conseguimento dei crediti per attività di internato prevede una richiesta iniziale dello studente, lo svolgimento dell'internato secondo un progetto definito e l'attribuzione dei relativi crediti previa valutazione di un tutore. I CFU relativi all'attività di internato sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento. La procedura dettagliata è descritta nel sito web del Corso di Studio.

Art. 6 - Obblighi di frequenza

1. I responsabili degli insegnamenti stabiliscono annualmente gli eventuali obblighi di frequenza per le proprie attività formative e le comunicano al Coordinatore per l'opportuna pubblicità.
2. La Commissione Didattica stabilisce caso per caso le attività sostitutive della eventuale frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili, con eventuale sostegno di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno.

Art. 7 - Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.

1. Ogni CFU prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente, suddivise per il 32% (8 ore) in lezioni ed esercizi in aula e per il 68% (17 ore) in studio autonomo o assistito da tutori; per le attività sperimentali di laboratorio, ogni CFU è suddiviso per il 48% (12 ore) nella attività stessa e per il 52% (13 ore) nella elaborazione e nell'analisi personale autonoma o assistita da tutori dei dati e delle osservazioni. I CFU assegnati ad altre attività formative (TAF E ed F, quali tirocini, internati, attività professionalizzanti, prova finale) prevedono un impegno medio complessivo di 25 ore da parte dello studente. In casi specifici, per i quali attività F prevedano lezioni o esercitazioni in aula, la Commissione didattica può stabilire annualmente la suddivisione dell'impegno orario tra lezioni/esercitazioni in aula e studio autonomo.
2. La didattica assistita potrà essere svolta nelle seguenti forme:
 - a) lezioni frontali in aula, eventualmente coadiuvate da strumenti audiovisivi multimediali;
 - b) esercitazioni, in aula o in aula informatica;
 - c) attività sperimentale in laboratorio, individuale o di gruppo;
 - d) corsi e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere, nel quadro di accordi internazionali, nonché presso Enti pubblici o privati nell'ambito di accordi o convenzioni.Le attività sperimentali di laboratorio sono definite e coordinate dal docente responsabile dell'insegnamento e illustrate durante le lezioni.
3. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di CFU sono valutate in accordo con il RDA. Le commissioni d'esame, per appurare la preparazione degli studenti, possono avvalersi di prove scritte, prove orali e prove pratiche. Durante i corsi o al loro termine possono essere assegnati compiti da svolgere in modo autonomo, individuale o di gruppo, che possono essere utilizzati per la verifica del profitto. Ai fini di accertare la verifica del profitto mediante prove in itinere, possono essere utilizzati test a distanza basati su rete Internet o intranet.

4. Gli obiettivi formativi dettagliati per ciascun insegnamento sono allegati al presente Regolamento (Allegato 2) e pubblicati nel sito web del Corso di studio. Le forme della verifica finale per ciascun insegnamento sono pubblicate nel sito web del Corso di Studio.
5. I CFU, eventualmente previsti dal PDS per il conseguimento di ulteriori abilità e competenze linguistiche e/o informatiche, potranno essere riconosciuti agli studenti in possesso di certificazioni di adeguato livello rilasciate da strutture esterne riconosciute, nel limite massimo di quelli previsti nella tipologia, senza ulteriore verifica, purché le stesse documentazioni siano relative al periodo degli studi.
6. La Commissione didattica propone al Consiglio il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso questi presenti idonea certificazione che attesti l'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Specifiche modalità e limiti nel riconoscimento di tale tipologia di crediti sono indicati nel sito web del corso.
7. La Commissione Didattica stabilisce l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, relativi a CFU acquisiti per insegnamenti, il cui esame sia stato sostenuto da più di 10 anni, e definisce, nel caso, le modalità di integrazione e di validazione dei CFU stessi.

Art. 8 - Esami di profitto

1. Gli insegnamenti relativi alle attività di base (TAF A), caratterizzanti (TAF B), affini o integrative (TAF C) e alle attività formative scelte dallo studente (TAF D) prevedono una valutazione del profitto mediante esame con votazione espressa in trentesimi. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli il voto finale è dato dalla media dei voti ottenuti nei diversi moduli e pesata in base ai CFU.
2. Gli esami di profitto si tengono esclusivamente nell'ambito delle sessioni di esami previste dall'ateneo. Il calendario degli appelli viene fissato annualmente dal Dipartimento.
3. Un esame superato deve essere registrato entro la sessione successiva a quella in cui è stato sostenuto.
4. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, se i moduli si tengono in semestri diversi, l'esame relativo al modulo svolto nel II semestre (e la registrazione del voto complessivo) può essere sostenuto esclusivamente a partire dalla sessione estiva. L'esito delle prove dei singoli moduli mantiene validità per un anno: tutti i moduli dell'insegnamento devono essere superati entro la sessione dell'anno successivo corrispondente a quella del primo modulo superato.
5. I programmi d'esame restano validi per due anni accademici, lo studente che non dovesse superare l'esame entro tale periodo dovrà concordare il nuovo programma con il docente responsabile dell'insegnamento.

Art. 9 - Prova finale e conseguimento del Titolo di Laurea.

1. La prova finale consiste nella discussione pubblica di un elaborato svolto sotto la guida di un Relatore, in cui vengano riportati i risultati di una ricerca scientifica originale, di base o applicativa. La tesi, che può essere redatta e discussa in lingua Inglese, viene discussa insieme a una Commissione giudicatrice composta da 5 docenti appartenenti al Consiglio o afferenti al Dipartimento, nominati dal Direttore del Dipartimento ai sensi del comma 5 art. 25 del RDA.
Sono membri supplenti tutti i docenti appartenenti al Consiglio o afferenti al Dipartimento. Per tale occasione, a ciascuna tesi viene precedentemente attribuita la figura del Lettore, il docente o ricercatore che ha il compito di esaminare l'elaborato, valutandone i contenuti, in modo da proporre spunti di approfondimento al candidato durante l'esame di laurea, al quale può partecipare anche in modalità remota. A tale scopo, il Lettore riceve copia

dell'elaborato in anticipo rispetto alla data della sessione di laurea nel rispetto delle scadenze stabilite dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

2. Il Relatore deve essere un docente strutturato e afferente al Dipartimento (senza vincoli di settore scientifico disciplinare). Possono svolgere la funzione di Relatore docenti di altri Dipartimenti e di altri Atenei o docenti a contratto purché componenti del Consiglio di Corso di studio e limitatamente all'anno accademico dell'incarico.
3. Eventuale correlatore è un docente appartenente al Consiglio di Studio, oppure proveniente anche da altri Corsi di Laurea o esterno all'Ateneo (ad es. ricercatore presso istituti di ricerca o aziende biotech in Italia o all'estero). Nel caso in cui lo studente si affidi per la stesura dell'elaborato di cui al punto 1 del presente articolo ad un correlatore, questi viene scelto dal Relatore o nominato dal Consiglio.
4. Il voto finale di Laurea viene espresso in centodecimi ed è determinato dalla somma della media aritmetica ponderata dei voti riportati negli esami con la media pesata della valutazione espressa dalla Commissione di Laurea. La media aritmetica ponderata dei voti si riferisce agli esami delle discipline di base, caratterizzanti, affini o integrative e a scelta dello studente, come riportate nel RDA, registrati con voto finale espresso in trentesimi. Il punteggio assegnato al lavoro di tesi può portare ad un incremento massimo di 7 (sette) punti, ripartiti secondo il seguente criterio:
un massimo di 3 (tre) punti assegnati dal Relatore; un massimo di 2 (due) punti assegnati dal Lettore; un massimo di 2 (due) punti assegnati dalla Commissione.
Un incremento ulteriore di 1 (un) punto è previsto se l'esame finale di Laurea viene sostenuto dallo studente entro la sessione straordinaria del secondo anno accademico di iscrizione. Inoltre verrà attribuito 1 (un) punto qualora lo studente abbia trascorso, nel periodo di iscrizione alla Laurea Magistrale, un periodo all'estero durante il quale abbia sostenuto esami per almeno 12 CFU. La lode può essere concessa al candidato il cui punteggio di Laurea sia superiore a 110 centodecimi a discrezione della Commissione giudicatrice, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Per essere ammesso alla prova finale lo studente, entro i termini stabiliti dal Dipartimento:
 - deve aver concluso gli esami di profitto ed acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale;
 - deve aver effettuato l'upload della tesi in formato elettronico nel sistema Esse3.

Art. 10 – Passaggi, trasferimenti e immatricolazioni con abbreviazione di carriera.

1. L'iscrizione al primo anno di corso è subordinata a quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'ammissione ad anni di corso successivi al primo può essere concessa o meno dal Consiglio, sulla base della carriera universitaria pregressa, a coloro che chiedono il passaggio da altri Corsi di Studi, il trasferimento da Atenei, italiani od esteri e l'immatricolazione con abbreviazione di carriera.
3. Il riconoscimento di CFU dalla precedente carriera universitaria viene approvato dal Consiglio sulla base della valutazione del curriculum effettuata dalla Commissione Didattica, sentito eventualmente l'interessato. In caso di studenti provenienti da un Ateneo straniero la Commissione Didattica valuta la congruità delle conoscenze e delle competenze in possesso del richiedente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, utilizzando dove possibile il sistema ECTS (European Credit Transfer System).

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, saranno stabilite, mediante apposite deliberazioni del Consiglio, tutte le norme che si rendessero necessarie alle attività didattiche del Corso di Studio.